

STATUTO

ART. 1

Finalità istituzionali e natura giuridica

1. L'Università degli Studi del Molise - nel seguito denominata Università o Ateneo - sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere.
2. L'Università, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. L'Università ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato e agisce, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche e didattiche.

ART. 2

Ricerca scientifica

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la collaborazione degli organi dell'Università con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.
2. L'Università garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e ne promuove lo sviluppo favorendo l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle attrezzature.
3. L'Università verifica la corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca.
4. L'Università stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati.
5. L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio per terzi, in conformità alle norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

ART. 3

Attività didattiche e formative

1. L'Università organizza e coordina, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie al conseguimento dei livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale.
2. L'Università promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attività inerenti alla didattica in conformità alle modalità organizzative stabilite dai regolamenti di Ateneo.

4. L'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, può, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera, purché non dipendenti da università italiane, di comprovata ed adeguata qualificazione professionale e/o scientifica, per lo svolgimento di attività didattica formale e integrativa nelle differenti tipologie di corso di studio attivate nell'Ateneo, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.
5. L'Università promuove e stipula accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti più ampie possibilità di formazione.
6. L'Università promuove e organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale, anche ad integrazione del tirocinio professionale nonché corsi di istruzione permanente e ricorrente, periodi di tirocinio pratico, viaggi e visite di studio.
7. L'Università ha tra i propri scopi la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e, a tal fine, ricerca e realizza forme di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative e centri di ricerca didattica ed educativa.

ART. 4

Diritto allo studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio.
2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream.
3. L'Università favorisce le attività formative autogestite degli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
4. L'Università, nei limiti delle risorse disponibili, anche in collaborazione con gli studenti e con il personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, predispone strumenti per il sostegno allo studio degli studenti portatori di handicap.
5. L'Università istituisce la 'Carta dei Servizi' che dovrà contenere :
 - a) i programmi formativi offerti (corsi di studio);
 - b) gli insegnamenti (materie e relativi programmi);
 - c) le caratteristiche del corpo docente (curricula);
 - d) i servizi di orientamento e assistenza offerti (tutoraggio, assistenza studenti, outplacement);
 - e) i servizi di supporto alla formazione (biblioteche, aule studio, aule informatiche, ecc);
 - f) i supporti di servizio generali (amministrativi, alloggi, mensa, strutture sportive e ricreative);
 - g) le modalità di verifica della qualità dei servizi didattici, di assistenza e di supporto offerti.
6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.

ART. 5

Attività sportive universitarie

La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, ad enti sportivi universitari, legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dell'attività sportiva universitaria e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale o internazionale.

Il Comitato per lo sport universitario è composto:

- a) dal Rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari di cui al primo comma;
- c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.L. 1.10.73, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30.11.73, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) dal Direttore Amministrativo dell'Università o suo delegato, anche in qualità di segretario.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con apposite disposizioni legislative, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università e/o da altri Enti.

L'utilizzazione degli impianti sportivi universitari può essere estesa, previa opportuna convenzione, al personale dell'Università.

ART. 6

Partecipazione

1. I docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
2. I docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti hanno nell'Università pari dignità e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario.

ART. 7

Diritto all'informazione

1. L'Università riconosce e garantisce il diritto all'informazione quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo, e impronta la propria attività al principio della trasparenza e della pubblicità, salvo i limiti imposti dalla legge.
2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in attuazione della normativa vigente.

ART. 8

Rapporti con il territorio

1. L'Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati.

ART. 9

Rapporti con l'esterno

1. L'Università, in conformità ai principi generali sanciti dal presente Statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università, istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali.

2. L'Università partecipa ad iniziative e programmi di ricerca e di formazione universitaria e professionale in collaborazione con enti pubblici e privati mediante la stipula di contratti e convenzioni.

3. Essa favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.

4. L'Università realizza intese programmatiche con le Istituzioni del sistema educativo.

5. L'Università favorisce la partecipazione, il coinvolgimento, l'aggiornamento e la formazione, qualora questo non osti con l'assolvimento dei compiti istituzionali, del proprio personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo ai programmi ed ai contratti di ricerca, nonché alle iniziative di formazione, anche professionale, realizzati da altri enti pubblici e privati, in particolare con quelli ai quali l'Università partecipa come ente promotore. Al riguardo, il tempo pieno, con i limiti previsti dall'art. 11 del D.P.R. 382/80 e dal D.L.vo 297/99, è compatibile con l'assunzione di incarichi retribuiti occasionali, conferiti da enti pubblici e privati, di ricerca di base o applicata o di trasferimento, convenzionati o associati con l'Università, anche in forma di società di capitali, nonché con la partecipazione agli organi collegiali e di governo dei suddetti enti, previa autorizzazione rilasciata ai sensi di apposito regolamento sentito il Consiglio delle competenti strutture didattiche.

ART. 10

Fonti normative

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n.168/1989, disciplina l'ordinamento autonomo dell'Università degli studi del Molise in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e in conformità alle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore che non formano specifico oggetto dello Statuto o di regolamenti ivi previsti.

3. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 11

Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 della legge n. 168/1989 sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.

ART. 12

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

In particolare, il Regolamento generale di Ateneo determina:

- a) le modalità per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
- b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
- c) le norme che definiscono i requisiti e le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;
- d) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
- e) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

2. Il Regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 22 del presente Statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento, nonché il Consiglio degli Studenti per quanto di competenza.

3. Le modifiche al predetto Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché il Consiglio degli Studenti per quanto di competenza.

ART. 13

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.

2. Esso stabilisce, altresì, i criteri e le modalità organizzative dell'attività didattica comune a più corsi di studio, delle attività di formazione, delle attività e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori universitari, nonché con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attività didattiche e formative. Esso,

altresì, prevede nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso Università straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 22 del presente Statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei Consigli di Facoltà, sentito il Consiglio degli studenti.

4. Le modifiche al predetto Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di norma su proposta dei Consigli delle Strutture didattiche, sentito il Consiglio degli studenti.

ART. 14

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, la possibilità dell'Università di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.

3. Nel Regolamento è stabilita la facoltà di avvalersi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche di avvocati del libero Foro nonché di avvocati dell'Università iscritti ad apposito albo.

4. In sede di apposito regolamento, valutata la necessaria coesistenza tra l'eventuale attività per conto terzi e la dovuta attività istituzionale di ricerca e insegnamento, saranno determinati il tetto ed i criteri per il compenso individuale sulle prestazioni svolte per conto terzi all'interno delle strutture universitarie.

5. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento.

6. Sulla base del Regolamento, l'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni ed a società di capitali in Italia ed all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di formazione ed in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Può, altresì, far ricorso, secondo la legislazione vigente, a forme di affidamento all'esterno per la gestione di servizi strumentali alla ricerca e alla didattica istituzionali. Nel rispetto dei principi di contabilità pubblica il Regolamento, inoltre, deve prevedere norme di adeguamento a forme di pagamento idonee per l'acquisto di beni e servizi, anche all'estero, tramite il commercio elettronico.

ART. 15

Regolamento del Consiglio degli studenti

1. Il regolamento del Consiglio degli studenti detta le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti di cui all'art. 31 del presente Statuto.
2. Il regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Senato accademico.

ART. 16

Regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo detta le norme relative al funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 53 del presente Statuto.
2. Il regolamento è deliberato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta di riesame, da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

Altri regolamenti

1. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi, disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse, e in conformità alle norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.
2. Essi sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta di riesame da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile.
3. Il regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo e quello sull'accesso ai documenti amministrativi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

Bollettino Ufficiale di Ateneo

Gli atti e provvedimenti amministrativi di interesse generale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO

Capo I - Organi di governo

ART. 19

Rettore - Funzioni

1. Il Rettore, per quanto di competenza, promuove ed attua le strategie di sviluppo dell'Ateneo.
2. In particolare, il Rettore:
 - a) rappresenta l'Università;
 - b) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Università;
 - c) emana lo Statuto, gli atti di modifica dello stesso ed i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e la gestione dell'Ateneo;
 - d) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione;
 - e) coordina le attività e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - f) in caso di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva;
 - g) stipula convenzioni e contratti connessi con le attività di indirizzo e di programmazione o, in ogni modo, con le attività di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di specifici organi e soggetti;
 - h) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredandoli con apposita relazione;
 - i) predispose la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo;
 - l) indice ogni due anni, per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Università, un'apposita Conferenza di Ateneo;
 - m)relaziona periodicamente al Ministro dell'Università sul funzionamento dell'Ateneo;
 - n) vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione agli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Ministero competente per l'Università;
 - o) ha l'alta vigilanza sulle strutture dell'Università;
 - p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla vigente normativa sull'ordinamento universitario.
3. Il Rettore può nominare due Prorettori. Di questi, il primo – Prorettore vicario -, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, sostituirà il Rettore in caso di assenza o di impedimento, il secondo, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno, avrà delega per la vigilanza sui servizi amministrativi e contabili. Il Rettore può delegare, altresì, la trattazione istruttoria di specifiche materie a professori di ruolo e a ricercatori dell'Università del Molise.

ART. 20

Rettore - Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori di I fascia in ruolo e fuori ruolo a tempo pieno o che si impegnino ad optare per questo regime in caso di elezione. Il Rettore dura in carica tre anni accademici. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In tal caso il Rettore, oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo.

La carica di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.

2. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai Professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione;
- c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione;
- d) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

Senato Accademico - Funzioni

1. Il Senato Accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. In particolare, il Senato Accademico:

- a) concorre con il Rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e libertà di insegnamento e di ricerca;
- b) predispone i programmi triennali di sviluppo dell'Università;
- c) individua i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
- d) individua i criteri per la distribuzione del personale docente, dei ricercatori e del personale tecnico tra le strutture didattiche e scientifiche;
- e) individua i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca tra le varie aree scientifiche;
- f) individua i criteri di ripartizione dei fondi per la gestione ordinaria dei Dipartimenti e dei Centri;
- g) formula indirizzi per la predisposizione del bilancio preventivo ed esprime pareri sul conto consuntivo;
- h) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;
- i) svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnica a livello locale, nazionale e internazionale;
- l) approva i regolamenti relativi alle attività didattiche e scientifiche, inclusi quelli elettorali e quelli previsti dalla normativa vigente;
- m) approva il calendario accademico;
- n) delibera, nella sua composizione integrata, sulle modifiche del presente Statuto;
- o) delibera sulla costituzione di nuovi Dipartimenti e Centri Interdipartimentali di ricerca o di servizio, di Centri di ricerca, di Centri di servizi e di Centri di ricerca e servizi.

p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 22

Senato Accademico - Composizione

Il Senato Accademico è composto da:

- a) il Rettore;
- b) il Prorettore vicario;
- c) i Presidi di Facoltà e i direttori di strutture equiparate ai sensi del co. 4 dell'art. 32 del presente Statuto;
- d) i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri equiparati ai dipartimenti con decisione del Senato Accademico su parere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 47 c.7°;
- e) il Direttore Amministrativo, con voto consultivo;

limitatamente alle modifiche del presente Statuto e all'approvazione del regolamento di cui all'art. 12 del presente Statuto, la composizione del Senato Accademico è integrata con:

- f) due professori di I fascia, due professori di II fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università del Molise indicati nel Regolamento didattico di Ateneo;
- g) una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni Facoltà; questa rappresentanza dovrà in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il Senato Accademico;
- h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico, salvo quelli di cui alla lett. g) che durano in carica un biennio accademico.

ART. 23

Senato Accademico - Funzionamento

1. I membri elettivi del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore. Il Senato accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri del Senato stesso. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Senato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo, che potrà avvalersi di idonei collaboratori.

ART. 24

Consiglio di Amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva, tenuto conto degli indirizzi formulati al riguardo dal Senato Accademico, il bilancio di previsione;
- b) approva il conto consuntivo, sentito il Senato Accademico;
- c) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- d) approva i contratti e le convenzioni, ove tale competenza non sia attribuita ad altre strutture;
- e) determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa. Limitatamente al personale docente ed al personale tecnico-amministrativo dell'area tecnico-scientifica. Tale determinazione è operata su conforme parere del Senato Accademico;
- f) delibera sulla ripartizione di risorse materiali, finanziarie e di personale in base ai criteri individuati dal Senato Accademico;
- g) approva la pianta organica di Ateneo relativamente al personale tecnico-amministrativo con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;
- h) approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;
- i) attribuisce l'incarico di Direttore amministrativo, su proposta del Rettore;
- l) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al Direttore amministrativo ed ai dirigenti;
- m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- n) determina l'indennità annuale spettante al Rettore, ai Prorettori, ai Presidi, al Direttore Amministrativo, ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di spesa e al personale di cui alla successiva lettera q). Determina, inoltre, su parere del Senato Accademico, l'entità dei gettoni di presenza ai membri dello stesso Consiglio ed ai componenti delle Commissioni e dei seggi elettorali;
- o) stabilisce il compenso per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nucleo di Valutazione;
- p) può disporre, su proposta del Rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente anche per quanto riguarda il tempo pieno e il tempo definito del personale docente, l'erogazione di legittimi compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dalla Amministrazione al proprio personale docente e tecnico-amministrativo, ove detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale è tenuto a svolgere istituzionalmente. Detti compensi sono stabiliti dal Consiglio stesso, tenuto conto della durata, della complessità e delle responsabilità connesse allo svolgimento dei singoli incarichi;
- q) può prevedere, su proposta del Rettore, un'indennità di carica o di funzione a chi, all'interno dell'Università o nell'interesse di quest'ultima, si renda disponibile ad ulteriori compiti rispetto a quelli rientranti nell'ambito della propria ordinaria prestazione; il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'entità dell'indennità in rapporto al carico di lavoro sostenuto ed alla rappresentatività della carica.

ART. 25

Consiglio di Amministrazione - Composizione

1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Rettore;
- b) il Pro-Rettore Vicario;
- c) il Pro-Rettore, con voto consultivo;
- d) il Direttore Amministrativo;
- e) quattro rappresentanti dei professori di I fascia;
- f) quattro rappresentanti dei professori di II fascia;
- g) quattro rappresentanti dei ricercatori;
- h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- i) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% del numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- l) il Presidente della Regione Molise o un membro designato dall'Ente stesso;
- m) il Presidente della Provincia di Campobasso o un membro designato dall'Ente stesso;
- n) il Presidente della Provincia di Isernia o un membro designato dall'Ente stesso;
- o) il Sindaco di Campobasso o un membro designato dallo stesso Comune;
- p) il Sindaco di Isernia o un membro designato dallo stesso Comune;
- q) il Presidente dell'Unione regionale delle Camere di Commercio o un membro designato dall'Ente stesso;
- r) un membro designato dal C.N.E.L.;
- s) un membro designato dal Ministero competente per l'Università;
- t) un membro designato dal CNR;
- u) il Direttore regionale delle entrate o un membro designato dalla stessa Direzione regionale delle entrate;
- v) subordinatamente all'accettazione da parte del Consiglio e per il periodo di durata in carica del Consiglio stesso, un rappresentante di ciascun Ente pubblico o privato - fino ad un massimo di tre - che concorra alle spese di funzionamento dell'Università, con fondi non finalizzati a specifiche attività, con un contributo annuo non inferiore a € 103.291,38, aggiornabile periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi il numero dei membri indicati nelle lettere e) e f) è alternativamente aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime, di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera v).

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche i Revisori dei conti.

2. Tutti i rappresentanti di cui alle lettere dalla l) alla v) non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti e non devono essere studenti iscritti all'Università del Molise. La loro mancata designazione non inficia la regolare costituzione del Consiglio.

3. I componenti di cui alle lettere e), f), g), h) e i) sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico salvo quelli di cui alla lett. i) che durano in carica un biennio accademico.

4. Al fine della determinazione del numero legale, per la validità delle adunanze, si tiene conto dei rappresentanti degli Enti di cui alle precedenti lettere l), m), n), o), p), q) e u) soltanto se intervengono all'adunanza.

Si opera con le stesse modalità anche per la determinazione del quorum funzionale quando è richiesta una maggioranza qualificata.

Non vengono computati nel numero legale per la validità delle adunanze gli assenti che siano giustificati per motivi di interesse pubblico quali incarichi della stessa o di altra Pubblica Amministrazione."

ART. 26

Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore.
2. Lo stesso è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo, che potrà avvalersi di idonei collaboratori.

Capo II - Altri organi di Ateneo

ART. 27

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e predispose le rispettive relazioni di accompagnamento.
2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/89.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un numero dispari di membri effettivi non superiore a cinque designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e scelti tra Magistrati o Funzionari dello Stato o di altra Amministrazione pubblica o iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti, anche a riposo, o esperti di comprovata esperienza in materia amministrativo-contabile.
4. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Rettore.

ART. 28

Nucleo di valutazione

1. L'Università istituisce il Nucleo di Valutazione, che ha il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza delle strutture scientifiche e didattiche dell'Università, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo fornisce elementi per la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse.
3. Il Nucleo è composto di cinque esperti, anche esterni all'Università, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico.
4. Il Nucleo non ha potere di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture dell'Università.
5. I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
6. Il Nucleo per lo svolgimento dei propri compiti, secondo le indicazioni della normativa vigente o fissate nel Regolamento generale di Ateneo, acquisisce le opportune informazioni delle strutture interessate, procedendo sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi, alla verifica di congruità tra obiettivi, risorse e risultati.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché nel D. L.vo 30 luglio 1999, n. 286, per quanto compatibile.

ART. 29

Garante di Ateneo

1. L'Università può istituire, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il garante di Ateneo.
2. Il garante di Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Egli esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti.
4. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Il garante di Ateneo propone al Rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni sottopostegli.
6. La designazione del garante di Ateneo deve avvenire tra persone, esterne all'Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.
7. Il garante di Ateneo dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico può essere retribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 30

Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata

1. La delegazione di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata, è composta dal Rettore o un suo delegato, dal Direttore Amministrativo o un suo delegato e da due componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Può essere integrata di volta in volta, con finalità di consulenza, da dirigenti, responsabili delle strutture tecniche interessate e funzionari competenti nelle materie di volta in volta trattate.

ART. 31

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

In particolare, spetta al Consiglio degli studenti:

- a) curare l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti;
- b) esprimere pareri, entro congrui termini stabiliti dal Rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, il Regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- c) formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;
- d) proporre programmi per lo svolgimento di attività culturali degli studenti;
- e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il Consiglio degli studenti è composto da:

- a) tre membri eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università dagli stessi rappresentanti;
- b) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.) in numero non superiore a due;
- c) un membro per ciascuna facoltà eletto tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà dagli stessi rappresentanti;
- d) dieci membri eletti a suffragio universale diretto tra studenti che non ricoprono altre cariche nell'Ateneo, di cui almeno uno per ogni Facoltà.

Il Consiglio elegge un Presidente tra i suoi membri secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma seguente.

I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati nel Regolamento del Consiglio degli studenti che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame da parte del Senato Accademico.

Il Consiglio degli studenti è convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno sette dei suoi membri.

3. Il Consiglio degli studenti è nominato con decreto del Rettore e dura in carica due anni accademici.

4. Il Consiglio di Amministrazione garantisce, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, adeguate forme di sostegno, in particolare mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attività del Consiglio degli Studenti.

TITOLO III -STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I - Strutture didattiche

ART. 32

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono, nell'ordine:
 - a) le Facoltà o i Centri equiparati a norma del successivo co. 4;
 - b) le Classi di Corso di studio;
 - c) i Corsi di studio articolati in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca e Corsi di Master universitario.
2. L'organizzazione e le funzioni delle strutture didattiche sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo ove colà non previsti.
3. L'istituzione, attivazione, disattivazione ed afferenza delle strutture didattiche ad una specifica Facoltà è regolata da norme incluse nel Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Sono equiparate alle Facoltà le strutture di organizzazione e gestione della didattica, nelle quali si svolgono corsi di studio, dotate di potere programmatico e decisionale che operano concretamente per l'ottimizzazione delle risorse docenti dell'Ateneo, istituite, di norma con carattere provvisorio, con la procedura dettata per le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo, secondo i criteri previsti dal successivo articolo 33.

ART. 33

Facoltà

1. La Facoltà programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attività didattiche della Facoltà si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
2. La Facoltà è la struttura di appartenenza del personale docente e ricercatore.
3. La Facoltà promuove altresì iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunità nazionale e internazionale.
4. Le Facoltà dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata al Regolamento didattico di Ateneo. Nello stesso Regolamento può essere prevista l'istituzione di altre forme organizzative della didattica, nonché strutture o Centri equiparati a tutti gli effetti alle Facoltà ai sensi del comma 4 del precedente art. 32. Tali strutture organizzative della didattica sono rette da un Consiglio la cui composizione è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e le cui funzioni sono disciplinate dal successivo art. 36. La figura del Direttore della struttura o Centro

equiparati alla Facoltà è disciplinata dal successivo art. 35, co. 1 e 4, sulla figura del Preside di Facoltà.

Le Facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

5. Il Regolamento didattico d'Ateneo può attribuire, oltre a quelle riportate nel presente Statuto, altre funzioni specifiche ai Consigli di Facoltà e ai Consigli delle altre strutture didattiche, eventualmente istituite.

6. Qualora i corsi di studio siano istituiti di intesa fra diverse Facoltà, le competenze sulla organizzazione della didattica dei Consigli di Facoltà sono delegate ad un apposito Consiglio di corso di studio che sarà composto secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 34

Organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà il Preside ed il Consiglio di Facoltà.

ART. 35

Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, è responsabile della conduzione della stessa in conformità agli indirizzi e alle determinazioni del Consiglio, di cui attua le deliberazioni.

In particolare, il Preside:

- a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà;
- b) svolge attività di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà;
- c) predisporre l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà e presenta allo stesso ogni argomento di discussione;
- d) esercita tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Preside è eletto tra i professori di prima fascia di ruolo della Facoltà che abbiano optato o si impegnino ad optare per il regime di impegno a tempo pieno. Il Preside dura in carica tre anni accademici. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In tal caso il Preside oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo.

La carica di Preside è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.

3. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Consiglio di Facoltà.

4. Il Preside può designare tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno un Vicepreside che lo sostituisca, in permanenza della carica, in caso di assenza o impedimento, in tutte

le sue funzioni. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere designato Vicepreside, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia di ruolo della facoltà che abbia optato per il tempo pieno. In caso di cessazione anticipata le funzioni di Preside vengono assunte dal Decano della Facoltà chiamato ad attivare le procedure elettorali.

ART. 36

Consiglio di Facoltà - Funzioni

1. Il Consiglio di Facoltà ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attività delle strutture didattiche afferenti alla Facoltà. A tal fine le Facoltà hanno autonomia didattica e organizzativa, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Senato accademico, nelle materie di propria competenza.

2. In particolare, il Consiglio di Facoltà:

- a) può richiedere l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche o alternativamente può istituire specifiche Commissioni per la didattica;
- b) acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio o delle strutture didattiche, se istituiti, e dei Dipartimenti interessati, provvede a formulare proposte per i piani triennali di sviluppo e ad avanzare le relative richieste di posti di professore di ruolo, di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo;
- c) delibera sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse assegnate alla Facoltà, in accordo con i criteri eventualmente stabiliti dal Senato accademico;
- d) approva annualmente i Manifesti degli studi di ogni struttura didattica della Facoltà, definendo i criteri per la formulazione dei piani di studio, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio ove istituiti;
- e) attribuisce i compiti didattici a professori di ruolo, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- f) provvede ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- g) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;
- h) approva, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della Facoltà e sulle sue prospettive;
- i) avendo acquisito il parere da parte del Dipartimento di afferenza, autorizza, ai sensi della normativa vigente, i professori di ruolo ed i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia e all'estero, ovvero di congedi per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica all'estero;
- l) avendo acquisito il parere del Dipartimento di afferenza e, se istituito, del competente Consiglio della struttura didattica, approva la relazione triennale sull'attività dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- m) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
- n) esprime parere sui regolamenti generali e sulla costituzione di Dipartimenti.

3. Ai fini del conseguimento dei titoli di studio, il Consiglio di Facoltà può:

- a) riconoscere, totalmente o parzialmente, nel rispetto della normativa relativa ai piani di studio e in conformità dei criteri individuati dal Senato accademico, i curricula didattici sostenuti presso Università e Istituzioni di alta cultura nazionali e straniere.
- b) organizzare, su parere favorevole del Senato accademico, corsi di studio d'intesa con Università e Istituzioni di alta cultura nazionali e straniere.

ART. 37

Consiglio di Facoltà - Composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:
 - a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
 - b) da una rappresentanza dei ricercatori universitari appartenenti alla Facoltà in numero pari alla metà dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore al numero dei rappresentanti degli studenti;
 - c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con meno di tremila iscritti, di sette per le Facoltà con più di tremila iscritti, in ogni caso non può essere inferiore al 15% del numero dei componenti dell'organo; la rappresentanza studentesca dura in carica due anni accademici;
 - d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà, costituita da un rappresentante per Facoltà con meno di cinquanta unità di personale docente e tecnico-amministrativo e due negli altri casi; la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni accademici.
2. Nella prima riunione il Consiglio di Facoltà promuove il procedimento per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lett. c) e d) del precedente comma.
3. Il Regolamento della Facoltà, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le norme relative al funzionamento del Consiglio di Facoltà per quanto non regolato dal presente Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Regolamento generale di Ateneo ed i Regolamenti di Facoltà disciplinano la partecipazione limitata alle varie componenti in rapporto alle materie trattate.
5. Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facoltà si riducano ad un numero inferiore a tre per i professori di prima fascia e a due per i professori di seconda fascia, il Rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno o più docenti di ruolo negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione della composizione minima del Consiglio di facoltà.

ART. 38

Commissioni di Facoltà e di Ateneo

1. Le Facoltà possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi assegnati dal Consiglio di Facoltà.

La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi della Facoltà sono definite dal Regolamento della Facoltà.

2. Presso ogni Facoltà è costituita una Commissione per la didattica, presieduta dal Preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica, nonché il funzionamento dei servizi di attività tutoria e di segreteria.

3. La composizione e il funzionamento della Commissione di Facoltà sono disciplinate dal regolamento di Facoltà.

4. La Commissione per la didattica, nell'ambito delle sue competenze, può formulare proposte al Consiglio di Facoltà e redige una relazione annuale sull'attività svolta.

5. Tale Commissione deve esprimere pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, co. 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni.

6. La Commissione per la valutazione della didattica di Ateneo è nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico. La composizione e le funzioni di tale Commissione sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 39

Corsi di studio

1. I Corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Nelle Facoltà con più corsi di studio l'organizzazione didattica può essere demandata ai singoli Consigli di corso di studio. Il Consiglio di Corso di studio coincide con il Consiglio di Facoltà qualora nelle Facoltà sia attivato un solo corso di studio ad esclusione del caso di Corso di studio interfacoltà o interateneo.

3. Sono organi del corso di studio il Presidente ed il Consiglio.

4. Il Presidente rappresenta il corso di studio, presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica, propone al Preside della Facoltà le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio, di norma, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Può essere eletto Presidente un Professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato sul corso, nel caso raccoglie almeno i due terzi dei voti dei professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

6. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato Vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia.

7. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio.

In particolare, sono compiti del Consiglio di corso di studio:

- a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo e dal Regolamento di Facoltà;
- b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;
- c) la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
- d) ogni altro compito delegato dalla Facoltà secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo;
- e) la formulazione al Consiglio di Facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.

8. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati sul Corso di studio o per affidamento interno, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell'organo, con un numero minimo di due unità. In relazione ai ricercatori vengono considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla Facoltà di appartenenza del corso di studio stesso. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori che concorrono alla didattica del corso di studio per affidamento di Ateneo, per supplenza esterna e i professori a contratto. Il Preside della Facoltà può partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di studio, in tal caso concorre nel computo del numero legale.

9. La Facoltà può deliberare l'istituzione di un unico Consiglio di corso di studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea specialistica. A tal fine è necessario che nel curriculum della laurea specialistica siano integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti con la laurea triennale.

ART. 40

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente sull'ordinamento universitario e del presente Statuto.

2. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola, salvo diversamente previsto da specifica disciplina.

3. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola; è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno che ne fanno parte. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere eletto un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. Il Direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel Regolamento generale di Ateneo.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 41

Corsi di dottorato

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione ad apposite attività di ricerca. Tali attività vengono di regola svolte presso un Dipartimento e/o presso altre strutture di ricerca italiane e straniere secondo programmi riconosciuti dall'Università e dal Consorzio di appartenenza del dottorato.

2. Le competenze del Collegio dei docenti del dottorato sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 42

Attività di formazione finalizzata

L'Università, previa individuazione delle risorse da impiegare, e con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico, può deliberare, anche in attuazione dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, l'organizzazione di:

- a) corsi di perfezionamento post-lauream;
- b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;
- c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;
- d) altre attività formative certificate.

Tali attività sono disciplinate in appositi regolamenti e sono affidate dal Senato Accademico, di norma, alla vigilanza didattico-scientifica della struttura proponente. La gestione amministrativa è attribuita ad un apposito centro di spesa.

Le attività soprarichiamate possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di apposite convenzioni.

L'Università rilascia attestati sulle attività svolte nei corsi in precedenza indicati.

Capo II - Dipartimenti

ART. 43

Compiti del Dipartimento

1. L'Università si articola in Dipartimenti.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca, organizzando le relative strutture nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere ai finanziamenti per la ricerca.
3. In particolare, il Dipartimento:
 - a) concorre all'organizzazione delle attività di insegnamento dell'Ateneo in collaborazione con i competenti organi delle strutture didattiche mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali;
 - b) organizza o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca;
 - c) formula pareri e può avanzare proposte alla Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, sulla istituzione, destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore, nonché sulle chiamate dei professori;
 - d) formula pareri sul conferimento di supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline di competenza;
 - e) formula richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine ad esigenze di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie;
 - f) esercita qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 44

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di spesa al quale viene riconosciuta autonomia di gestione finanziaria, amministrativa, contabile ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi e alle attrezzature
2. Il Dipartimento può stipulare contratti con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
3. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo può articolarsi in sezioni secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.

ART. 45

Costituzione del Dipartimento

1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal Regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal

Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

In particolare:

- a) il numero minimo di docenti e ricercatori utile per la costituzione di un Dipartimento è di 15 unità delle quali almeno 2/3 professori di ruolo di prima e seconda fascia. In via eccezionale per i Dipartimenti da costituirsi in Facoltà di nuova istituzione è possibile derogare dal numero minimo sopraindicato sulla base di adeguate motivazioni di tipo scientifico ed organizzativo. In ogni caso i professori di prima e seconda fascia non potranno essere in numero inferiore a 5 di cui almeno tre professori di prima fascia;
- b) se il numero dei professori di prima e seconda fascia afferenti ad un Dipartimento è inferiore a 6, il Dipartimento potrà essere disattivato o mantenuto al massimo per i tre anni accademici successivi a quello in cui il numero si riduca a 6;
- c) i professori e i ricercatori del Dipartimento disattivato dovranno esprimere la propria opzione di afferenza ad un altro Dipartimento. Il personale tecnico-amministrativo e le risorse del Dipartimento disattivato sono riassegnati dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico;
- d) ciascun professore o ricercatore deve afferire ad un solo Dipartimento, a seconda delle sue competenze e i suoi interessi scientifici, previa approvazione del Dipartimento. In caso di controversia ogni decisione è demandata al Senato Accademico.

ART46

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di questi organi; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Il Direttore può designare un professore di ruolo a tempo pieno come Direttore vicario che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento il quale si assumerà le responsabilità degli atti sottoscritti.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e nominato con decreto del Rettore. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il segretario amministrativo designa un sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo e programmazione delle attività del Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di Dipartimento o quando ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e dal segretario amministrativo che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni accademici; la rappresentanza dei dottorandi dura in carica due anni accademici.

6. I criteri di determinazione delle rappresentanze, le modalità per la loro elezione, nonché il funzionamento del Consiglio sono contenute nel Regolamento del Dipartimento.

7. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore, delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dal regolamento di Dipartimento, ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento.

8. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con voto deliberativo sulle materie attinenti alla gestione del personale, dal segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. Può partecipare, altresì, il Direttore vicario con voto consultivo.

Le modalità di elezione dei componenti della Giunta sono contenute nello specifico Regolamento di Dipartimento.

Capo III - Centri di ricerca, strutture di servizio e Biblioteche

ART.47

Centri di ricerca e strutture di servizio

1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo può istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e servizio, anche per attività formative.
2. Il Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e i Dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca che abbiano per finalità attività di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgano più Dipartimenti e richiedano l'impiego di grandi attrezzature.
3. Il Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e i Dipartimenti, può deliberare sulla istituzione di Centri di servizio di Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire servizi di particolare complessità concernenti l'amministrazione dell'Università ovvero strutture didattiche e scientifiche.
4. Il Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e i Dipartimenti, può deliberare sulla istituzione di Centri di ricerca e di servizio di Ateneo o Interdipartimentali che abbiano per finalità attività di ricerche e servizi di particolare complessità e di interesse esteso a più strutture scientifico-didattiche.
5. Il Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e i Dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di Ricerca e di Servizio, d'intesa con altre Università.
6. I Centri possono svolgere attività formative di cui ai precedenti articoli 40 e 42.
7. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
8. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e le strutture di ricerca e didattiche interessate, può istituire, di norma con carattere di temporaneità, centri di ricerca o di servizio, anche per sedi distaccate, equiparati ai dipartimenti anche per gli effetti di cui alla lettera h, comma 1 del precedente articolo 22. Tali centri saranno disciplinati dagli artt. 44, 45 e 46 del presente Statuto senza tener conto dei limiti numerici previsti in tali articoli. A tali centri dovrà afferire un congruo numero di docenti e ricercatori, anche non in via esclusiva, da stabilire con decisione del Senato Accademico.

ART. 48

Sistema bibliotecario e museale di Ateneo

1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e inseribili funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali. Costituiscono centri di responsabilità amministrativa al fine del controllo di gestione.
2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire ai professori, ai ricercatori, agli studenti e al personale tutto dell'Ateneo, nonché, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto, nelle

forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Le biblioteche sono, inoltre, dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola nella biblioteca centrale e in eventuali biblioteche di Facoltà e/o Dipartimenti.

5. L'articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo ed i relativi criteri di organizzazione vengono definiti nel Regolamento generale di Ateneo.

6. Il Sistema bibliotecario di Ateneo dispone di risorse umane e strutturali oltreché di risorse finanziarie, assegnate dal Consiglio di Amministrazione, gestite secondo modalità definite dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

7. Il Direttore di ciascuna struttura bibliotecaria è nominato dal Rettore. Tale carica è affidata a funzionari dell'area delle biblioteche.

8. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonché degli strumenti scientifici di sua proprietà, partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 49

Principi generali

L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità, imparzialità e trasparenza di gestione nonché valutazione dei risultati, valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo.

ART. 50

Formazione e professionalità

L'Università degli Studi del Molise promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.

ART. 51

Autonomia delle strutture

Le strutture centrali e periferiche sono istituite in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo e dai rispettivi regolamenti interni. Alle predette strutture viene riconosciuta autonomia piena o parziale che è attuata secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

La piena autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio è accordata ai Dipartimenti.

Ai Centri interdipartimentali, ai Centri di servizio e ad eventuali strutture assimilabili viene applicato il regime definito all'atto della loro istituzione.

L'autonomia parziale è riconosciuta alle Presidenze di Facoltà, che costituiscono centri di costo.

ART. 52

Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è responsabile del funzionamento degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.

2. In particolare, spetta al Direttore Amministrativo:

- a) provvedere, secondo le indicazioni ed i criteri formulati dagli Organi di governo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici;
- b) procedere, nel rispetto dei criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione, all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo ed alla formulazione di proposte al Rettore al fine della nomina dei responsabili delle ripartizioni in cui si articola l'amministrazione dell'Università;

- c) definire, in attuazione delle linee di indirizzo degli Organi di governo, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico degli uffici;
- d) adottare, nell'ambito della programmazione generale definita dagli Organi di governo, tutti gli atti di amministrazione del personale tecnico amministrativo, esclusi quelli relativi al reclutamento;
- e) verificare e coordinare le attività degli altri Dirigenti o, in mancanza di questi, dei funzionari ed esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- f) stipulare i contratti dell'Università e sottoscrivere le convenzioni di sua competenza;
- g) redigere annualmente una relazione sull'andamento e la funzionalità dei servizi;
- h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla normativa sull'ordinamento universitario.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore ed è scelto tra i dirigenti dell'Università del Molise o di altra Università, ovvero di altra Amministrazione pubblica, previo nulla-osta dell'Università o dell'Amministrazione di appartenenza.

5. L'incarico è a tempo determinato, non può essere conferito per un periodo inferiore ad anni tre ed è, comunque, rinnovabile.

La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta con atto motivato del Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa.

6. Ulteriori funzioni dirigenziali possono essere conferite, a tempo determinato, ai dirigenti dell'Università dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.

L'incarico può essere revocato con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa.

ART. 53

Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico ed amministrativo è istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale all'organizzazione del lavoro.

2. In particolare spetta al Consiglio del personale tecnico-amministrativo:

- a) curare l'informazione del personale tecnico-amministrativo attraverso opportuni strumenti;
- b) formulare proposte sulla pianta organica d'Ateneo del personale tecnico-amministrativo;
- c) formulare proposte sul regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
- d) concorrere alla realizzazione delle attività di cui all'art. 21 del D.P.R. 319/90, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
- e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono fissati nel regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, di cui all'art. 16 del presente Statuto.

3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è composto da 7 membri, eletti secondo le modalità e le proporzioni stabilite dal regolamento del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni.

5. Il Consiglio di Amministrazione assicura, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, forme di sostegno, in particolare mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attività del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

ART. 54

Comitato per le pari opportunità

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567, e dell'art. 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, l'Università istituisce un Comitato per le pari opportunità i cui compiti riguardano l'adozione di misure tese a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive.

ART. 55

Attività culturali e ricreative del personale

L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce l'attività con gestione autonoma di tutto il proprio personale, nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56

Efficacia dello Statuto

1. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.
2. Gli organi elettivi ed i componenti elettivi dei diversi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato.
3. Successivamente alla scadenza naturale del loro mandato, gli organi e le componenti elettive di cui al comma 2, restano in carica fino all'insediamento dei corrispondenti organi previsti dal presente Statuto.
4. In prima applicazione del presente Statuto le votazioni per l'elezione dei sette membri del Consiglio del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente art. 53, in attesa dell'emanazione del Regolamento generale di Ateneo, si svolgono secondo le norme relative all'elezione del personale tecnico ed amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell'Università stabilite nel Regolamento elettorale vigente.
5. In prima applicazione del presente Statuto, in attesa che siano espletate le elezioni secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, il Consiglio degli Studenti è composto da due membri per ciascuna facoltà eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà dagli stessi rappresentanti, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e dal rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.).

ART. 57

Emanazione dei Regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto devono essere emanati il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

ART. 58

Termini per la trasmissione dei pareri

I pareri previsti nel presente Statuto, richiesti ad organi e strutture, vanno trasmessi entro i termini indicati nell'apposita richiesta, che comunque non possono essere inferiori ai trenta giorni. Trascorsi i termini di cui sopra, il parere si intende espresso favorevolmente.

ART. 59

Conferenza di Ateneo

Ogni due anni il Rettore, d'intesa con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, organizza e convoca una Conferenza di Ateneo per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'Ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'Ateneo rappresentandone il risultato in seduta pubblica.